



AI
Dirigente generale
OMISSIS

Fasc. UVCAT 3918/2022

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 del Direttore generale di una società pubblica (OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 del Direttore generale e, nel dettaglio, alla dichiarazione patrimoniale, si rappresenta quanto segue.

La questione genericamente prospettata concerne gli obblighi di pubblicazione che il decreto trasparenza prevede per i titolari di incarichi politici, di amministrazione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 14, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter.

Occorre preliminarmente precisare che l'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici previsti al comma 1, anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (art. 14, co. 1-bis; cfr. delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2).

I dati da pubblicare ai sensi del citato articolo sono:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Per completezza, si ricorda che l'Autorità (delib. n. 241/2017) ha già avuto modo di chiarire che, con riguardo ai dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, è opportuno che ne sia

data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter, ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e l'amministrazione pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

Fatta questa premessa, occorre ricordare che sull'applicazione dell'art. 14 è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale del 21 febbraio 2019 n. 20, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati della lett. f) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.

Per la Corte, la norma censurata omette di graduare gli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti. La Corte, riconosciuto in ogni caso come sia fondamentale *"assicurare, allo stato, un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa, in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata"*, in attesa dell'auspicato intervento del legislatore, ha ritenuto di individuare, in via provvisoria, nell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, un parametro normativo per operare in via interpretativa quella graduazione nell'individuazione degli incarichi dirigenziali ritenuta fondamentale per bilanciare il diritto alla trasparenza con il diritto alla riservatezza.

A seguito della sentenza della Corte, con delibera 586/2019, l'Autorità ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 all'intera categoria della dirigenza pubblica. Nello specifico, con riferimento all'ambito di applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 14 d.lgs. 33/2013, la delibera ha precisato a quali dirigenti si applica la disposizione.

Giova evidenziare, tuttavia, che le disposizioni dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, sono oggetto di revisione da parte del legislatore. Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. "milleproroghe 2020", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, comma 7, ha previsto, entro il 31 dicembre 2020, l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui individuare i dati del comma 1 dell'articolo 14 che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo e alle posizioni organizzative ad essi equiparate. Per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. "milleproroghe 2021", convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, il termine del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Ad oggi il regolamento non è stato ancora emanato.

Pertanto, l'Autorità è dell'avviso che, poiché la disciplina relativa alla pubblicazione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 ottobre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente